UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI * FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

COLLANA DI DIRITTO DEI LAVORI diretta da Gaetano VENETO

Francesco Amendolito Andrea Caputo

La riforma della Dirigenza Pubblica

Analisi della disciplina della Dirigenza pubblica alla luce delle più recenti modifiche normative

prefazione di

Gaetano Veneto



BARI - CACUCCI EDITORE - 2007



Le recenti riforme della legislazione lavoristica hanno radicalmente modificato il sistema che per tanti decenni ha fondato lo studio del diritto del lavoro essenzialmente sul rapporto di lavoro subordinato.

Oggi è necessario guardare con maggiore interesse a tutte le forme di lavoro, non limitando più l'attenzione al diritto del lavoro subordinato ma a tutto il diritto dei lavori, includendo quindi a pieno titolo il lavoro cd. parasubordinato e quello autonomo, coordinando tale studio con l'approfondimento della sempre più attuale sicurezza sul lavoro, anche alla luce degli indirizzi comunitari.

In quest'ottica, seguendo i nuovi orientamenti, il Comitato Scientifico diretto dal Prof. Veneto ha realizzato alcune monografie frutto di agili quanto aggiornate ricerche giuridiche e di approfondimenti basati sul confronto con le profonde trasformazioni della società italiana, attraverso riferimenti alla giurisprudenza ed alla pratica quotidiana.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PRIMA CATTEDRA DI DIRITTO DEL LAVORO

COLLANA GIURIDICA DI DIRITTO DEI LAVORI

diretta dal Prof. Gaetano VENETO

COMITATO SCIENTIFICO

Gaetano VENETO Direttore

Tommaso GERMANO Vice Direttore Antonio BELSITO Coordinatore

Maria Antonietta LA NOTTE CHIRONE Magistrato del Lavoro

e gli avvocati lavoristi, cultori della materia:

Francesco AMENDOLITO, Franca ANNICHIARICO, Gianluca ARESTA, Mario ASSENNATO, Michele BALDUCCI, Eliana BELLEZZA,

Gaetano BRINDICCI, Daniela CERVELLERA, Francesca CHIETERA, Nicola GASPARRO, Giuseppe GIGANTE, Nicola MACEROLLO,

Massimino LOCCI, Gigi MELPIGNANO, Manuela Samantha MISCEO, Cristiano PENNO, Marina PIETROPOLI, Roberto Nicola TOSCANO

Coadiutori:

Mariagrazia ACAMPORA, Fabio CARDANOBILE, Giuseppe CONFORTO, Francesco GISMONDI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2007 by Cacucci Editore Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220 http://www.cacucci.it e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

Al lettore

La realizzazione di un libro comporta costi variabili (carta, stampa, legatura) e costi fissi, cioè indipendenti dal numero di copie stampate (traduzione, preparazione degli originali, redazione, composizione, impaginazione). I fotocopiatori possono contenere il prezzo perché, oltre a non pagare i diritti d'autore, non hanno costi fissi.

Ogni fotocopia, d'altra parte, riducendo il numero di copie vendute dall'editore, aumenta l'incidenza dei costi fissi a copia e costringe l'editore ad aumentare il prezzo; questo, naturalmente, fornisce un ulteriore incentivo a fotocopiare. Se questo circolo vizioso non verrà spezzato, arriveremo al punto in cui gli editori non avranno più convenienza economica a realizzare libri di testo per l'università.

In quel momento non ci saranno più neppure le fotocopie.

L'editore

Pur salvaguardando una comune impostazione, i Capitoli 2, 5 e 6 sono stati curati da **Francesco Amendolito**, i Capitoli 1, 3 e 4 sono stati curati da **Andrea Caputo**.

Stampato in Italia

Printed in Italy

Indice

| Pref | azionepag. | 11 |
|----------------|---|----------|
| Intro | oduzionepag. | 13 |
| | | |
| | CAPITOLO 1 | |
| | L'evoluzione normativa della dirigenza pubblica | |
| 2. | La legge istitutiva della dirigenza di Stato: il D.P.R. n. 748/1972 pag. I limiti del D.P.R. 748/1972 pag. Interventi normativi negli anni Ottanta: la legge quadro | 17 24 |
| ٥. | n. 93/1983pag. | 26 |
| | La riforma degli anni Novanta: il D.Lgs. n. 29/1993 (ora D.Lgs. n. 165/2001)pag. | 28 |
| 5. 6. | La seconda privatizzazione: le leggi Bassanini | 35 38 |
| 0. | Cenni sulla legge di riforma n.145/2002pag. | 20 |
| | CAPITOLO 2 | |
| | L'accesso alla qualifica di dirigente | |
| | Luccesso and quantica at arrigente | |
| 1. 2. 3. | Il primo modello di selezione | 41 43 |
| 4. | D.Lgs. n. 387/1998 pag. La riforma operata dalla L. n. 145/2002 pag. | 46 48 |

CAPITOLO (3)

Il ruolo dei dirigenti e la mobilità dirigenziale

| 1. | Il ruolo unico dei dirigenti istituito con il D.Lgs. n. 29/1993 pag. | 61 |
|----|--|-----|
| 2. | La "legge delega Bassanini" e le successive riformepag. | 63 |
| 3. | La riforma del 2002: l'abolizione del ruolo unicopag. | 68 |
| 4. | Nuove ipotesi di mobilità nel settore pubblico introdotte | |
| | dalla L. n.145/2002 pag. | 72 |
| 5. | Le modifiche alla disciplina della mobilità dirigenziale | |
| | apportate dalla contrattazione collettivapag. | XXX |

CAPITOLO 4

Le funzioni dei dirigenti e vicedirigenza

| 1. | La separazione del potere di indirizzo politico | | |
|-----|---|------|-----|
| | dall'amministrazione concreta | pag. | 79 |
| 2. | Mutata natura degli atti di gestione | pag. | 82 |
| 3. | I limiti ai poteri datoriali del dirigente | pag. | 83 |
| 4. | La funzione del dirigente | pag. | 85 |
| 5. | Concorso al policy making | pag. | 86 |
| | Amministrazione concreta sul versante interno | | 86 |
| 7. | Amministrazione concreta sul versante esterno | pag. | 89 |
| 8. | Poteri repressivi, di controllo ed altre attribuzioni | pag. | 90 |
| 9. | La vicedirigenza | pag. | 92 |
| | La delega delle funzioni ai vicedirigenti | | 97 |
| 11. | Il rapporto giuridico fra dirigente e vicedirigente | paq. | XXX |

CAPITOLO 5

Le nuove regole per il conferimento degli incarichi dirigenziali

| 1. | Il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo | |
|----|---|-----|
| | la privatizzazione degli anni Novantapag. | 103 |
| 2. | I criteri di affidamento degli incarichi dirigenzialipag. | 106 |
| 3. | L'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. pag. | 109 |

| 4. | La durata degli incarichi | | |
|------|--|--------|------|
| 5. | Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali | | 115 |
| 6. | Le pronunce giurisprudenziali | pag. | 121 |
| 7. | Lo spoils system all'italiana: il conferimento degli incarichi | | |
| | di Segretario Generale e Capo Dipartimento | | 124 |
| 8. | Il conferimento degli incarichi e l'onere della motivazione | pag. | 131 |
| 9. | Gli incarichi dirigenziali | pag. | 132 |
| 10. | Gli incarichi di studio e ricerca | pag. | 134 |
| 11. | La questione del diritto all'incarico | pag. | 138 |
| 12. | La possibilità per l'amministrazione di ricorrere | | |
| | a professionalità esterne | pag. | 140 |
| 13. | I dubbi relativi alla disciplina transitoria e le censure | | |
| | della Corte Costituzionale | pag. | 144 |
| | CAPITOLO 6 | | |
| | | | |
| | Controlli e responsabilità dirigenziale | | |
| 1. | La responsabilità dirigenziale | pag. | 153 |
| 2. | La responsabilità dirigenziale: dal D.P.R. n. 478/1972 | 1 . 3. | |
| | al D.Lgs. n. 286/1999 | pag. | 154 |
| 3. | Le quattro tipologie di controlli interni | pag. | 159 |
| 4. | La valutazione dei dirigenti dopo la riforma del luglio 2002 | pag. | 161 |
| 5. | La responsabilità dirigenziale dopo la riforma del 2002 | pag. | 164 |
| 6. | Le misure sanzionatorie | pag. | 168 |
| 7. | Il ruolo del Comitato dei Garanti | pag. | 171 |
| 8. | Cenni sulla disciplina contrattualcollettiva in tema | | |
| | di responsabilità dirigenziale | pag. | XXXX |
| | | | |
| | CADITOL O | | |
| | CAPITOLO (7) | | |
| | Conclusioni | | |
| 1. | La riforma della dirigenza pubblica: un passo indietro? | pag. | 177 |
| Bibl | liografia | pag. | 185 |
| | | . • | |

Prefazione

Gaetano Veneto

Introduzione

La privatizzazione della dirigenza di vertice nel pubblico impiego, iniziata nel 1993 e completata nel 1998, era motivata dall'esigenza di portare in primo piano la natura negoziale del rapporto di ufficio del dirigente, sia pure attraverso un sistema che recepisse all'interno di un assetto pubblicistico (relativo al conferimento dell'incarico) gli elementi propri di un contratto di diritto privato che dell'incarico definiva l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata. Una tale riforma mirava, peraltro, a porre maggiormente in luce la diretta responsabilità dei dirigenti, che da tale impostazione risultava accresciuta, in particolare in relazione agli obiettivi ed ai risultati che essi si impegnavano con il contratto a realizzare.

Tale disegno non contrastava in alcun modo né con il principio dell'imparzialità dell'amministrazione né con quello della distinzione fra poteri di indirizzo politico-amministrativo (spettanti ai ministri) e i poteri di gestione (di competenza dei
dirigenti). Infatti, l'imparzialità veniva garantita attraverso la definizione chiara,
all'interno degli stessi contratti di lavoro stipulati con i dirigenti, degli scopi e dei
risultati che gli stessi dovevano perseguire. La distinzione fra "politica" ed "amministrazione" era, altresì, sancita e garantita dal divieto fatto ai ministri (in qualità di
organi politici di vertice) di occuparsi dell'amministrazione concreta e dal correlato diritto dei dirigenti di escluderli dalla gestione amministrativa.

In questo quadro, la temporaneità degli incarichi (minimo due anni, massimo sette) era funzionale alla verifica dei risultati conseguiti, in vista della conferma o della revoca dei dirigenti.

Quali che siano stati, in questi anni, i giudizi sulla privatizzazione, in particolare sulla riforma del 1998, è -comunque- indubbio che la disciplina preesistente era risultata assolutamente fallimentare sotto il profilo della concreta gestione della p.a.: la dirigenza di vertice, infatti, possedeva uno statuto pubblicistico che le garantiva l'esonero da ogni assunzione di responsabilità per il suo operato, giacché la frammistione tra indirizzo politico e gestione amministrativa consentiva una sorta di deresponsabilizzazione per i dirigenti, stante la possibilità di diretto intervento dei ministri nell'ambito della gestione concreta della pubblica amministrazione. Tale situazione, peraltro, garantiva ai dirigenti, come corrispettivo, la sicurezza del posto e benefici di varia natura.

Pur tuttavia, i due cicli di privatizzazione dell'alta dirigenza attuati negli anni Novanta (1993 e 1998) non hanno sortito gli effetti sperati: i "contratti" sono stati solo in apparenza tali; nessun dirigente statale ha mai ricevuto una valutazione sulla propria attività di gestione; i ministri hanno continuato ad occuparsi della

gestione amministrativa; la distinzione fra "politica" ed "amministrazione" è rimasta solo teorica.

Ciò nonostante non si deve dedurre tout court che la privatizzazione non sia, di per sé, lo strumento idoneo a garantire le ragioni dell'imparzialità e dell'efficienza amministrativa.

Quello che è mancato alla citata riforma è stato, in particolar modo, il contesto in cui la stessa avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti. In primo luogo, i ministri ed i vertici degli enti locali sono venuti meno all'obbligo di predisporre i piani e i programmi sui quali impegnare i propri dirigenti, di fissarne gli obiettivi e monitorarne i risultati, con la conseguenza che i contratti fra amministrazione e dirigenti sono risultati "vuoti", nel senso che, anziché fissare il contenuto della prestazione, essi hanno rinviato più semplicemente alle "competenze" dei diversi settori dell'amministrazione, come definite dagli atti organizzativi.

In secondo luogo, la valutazione dei dirigenti, sebbene effettuata da alcune regioni ed enti locali, è stata quasi del tutto assente nelle amministrazioni dello Stato, tanto che un rapporto del "Comitato tecnico-scientifico" per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato" (costituito dal D.Lgs. n. 286/1999 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), dopo aver sottolineato una situazione di diffuse carenze, insufficienze ed inadempienze nell'istituzione e nell'avvio a funzionamento dei controlli interni, ha dovuto constatare che le norme vigenti, quanto alla valutazione dei dirigenti, disciplinavano un procedimento fantasma di cui non esistevano, salvo rare eccezioni, sperimentazioni pratiche.

A ciò si deve aggiungere, oltre alla quasi totale inerzia dei controlli strategici, l'assoluta indeterminatezza dei controlli di gestione a causa della mancanza di cultura aziendalistica da parte dei dirigenti, lo scarso lavoro di elaborazione circa gli indicatori di efficienza ed economicità, l'assenza di coordinamento fra l'assegnazione delle risorse e la definizione degli obiettivi.

In tali condizioni, la temporaneità degli incarichi si è trasformata, da elemento necessario per la valutazione dell'operato del dirigente, ai fini di una sua possibile riconferma o meno, in strumento di precarizzazione del rapporto di ufficio, poiché la mancata conferma non necessitava di alcuna motivazione.

Ebbene, le lacune presenti nella disciplina del 1998 sono state oggetto di dibattiti, sia a livello politico che a livello accademico e da più parti se ne è auspicata una soluzione. Sulla base, dunque, di tali problematiche ha preso forma la novella del luglio 2002 con cui il legislatore ha inteso modificare le modalità di accesso alla carriera dirigenziale, abolire il ruolo unico delle amministrazioni statali, introdurre nuove ipotesi di mobilità sia all'interno del settore pubblico che dal settore pubblico verso il settore privato, istituire l'area della c.d. vicedirigenza, nonché introdurre novità in tema di valutazione, responsabilità dirigenziale.

In particolare, la legge 145/2002 (c.d legge Frattini) ha modificato il regime di conferimento degli incarichi dirigenziali, destando non poche perplessità nella dottrina giuspubblicista e giuslavorista in riferimento alla natura del provvedimento di conferimento dell'incarico, da alcuni autori definita "amministrativa", con il

conseguente ritorno della figura dirigenziale nella sfera pubblica, in contrasto con i postulati della privatizzazione.

La nuova impostazione dettata dalla l. n. 145/2002 aveva suscitato, peraltro, polemiche per l'abolizione del termine di durata minimo (due anni) degli incarichi che esasperava il carattere fiduciario delle nomine, talché da un lato rendeva del tutto teorica la necessità di procedere alla valutazione dell'operato dei dirigenti; dall'altro riduceva ulteriormente l'autonomia e l'imparzialità dei dirigenti stessi. Alla luce di tali considerazioni appare, dunque, quanto mai opportuno il recente intervento normativo (art.14-sexies della l. n. 168/2005) da parte del legislatore che ha ripristinato il termine di durata minimo degli incarichi dirigenziali (tre anni).

Infine, grandi perplessità ha suscitato la citata legge Frattini in relazione al cosiddetto "spoils system all'italiana": la previsione di cessazione automatica degli incarichi dei dirigenti generali, decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Una cessazione ex lege, senza necessità alcuna di motivazione, che molti autori hanno visto come strumento improprio di un Governo, da poco entrato in carica, di eliminare l'intera classe dirigente nominata dal precedente esecutivo.

La presenta monografia, senza avere la presunzione di esaminare l'intera disciplina della dirigenza statale, mira a porre in luce proprio le principali modifiche apportate dalla recente riforma (l. n. 145/2002) ad un quadro normativo complesso e già notevolmente rinnovato negli anni Novanta, fornendo al lettore la possibilità di comprenderne la portata non solo attraverso una continua comparazione con la disciplina previgente, ma anche mediante l'illustrazione dei più recenti interventi dottrinali e giurisprudenziali in materia, fornendo al contempo risposte esaurienti alle problematiche interpretative connesse.

Francesco Amendolito Andrea Caputo